U.S.R. Decreto n. 1248

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo ed in particolare l'art. 55;

VISTA la legge 3.7.1998, n. 210;

VISTO il D.M. 30.4.1999, n. 224;

VISTO il Decreto del M.I.U.R. 3.11.1999, n. 509, come sostituito dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTO il Decreto del M.I.U.R. 5 agosto 2004, n. 262, ed in particolare l'art. 17, comma 2 e 3;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare l'art.17;

VISTO il *Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca*, emanato con D.R. n. 546 del 10.2.2005;

VISTE le delibere n. 24 del 23.2.2006 del Senato Accademico e n. 42 del 6.3.2006 del Consiglio di Amministrazione, con le quali detti Consessi hanno approvato il Regolamento di disciplina delle Scuole di dottorato,

DECRETA

E' emanato, in allegato, il *Regolamento di disciplina delle Scuole di dottorato*, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università.

Napoli, lì 30 marzo 2006

IL RETTORE
Guido Trombetti

AdP

Regolamento di disciplina delle Scuole di Dottorato

Art. 1
(Oggetto e ambito)

Il presente Regolamento, in applicazione del Regolamento di Disciplina del Dottorato di Ricerca, definisce i compiti e disciplina il funzionamento delle Scuole di Dottorato dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Art. 2
(Finalità)

Le Scuole hanno lo scopo di promuovere, organizzare e coordinare le attività formative comuni ai Dottorati afferenti a una stessa Scuola e/o ad altre Scuole. Promuovono altresì la collaborazione dei Corsi di dottorato con Istituzioni ed Enti pubblici e privati**.**

Art. 3
(Afferenze)

L'afferenza di un Corso di dottorato a una Scuola, richiesta all'atto della presentazione della proposta d'istituzione, è deliberata dal Senato Accademico.
Il Senato Accademico delibera altresì la Scuola di riferimento per i dottorati di cui l'Ateneo è sede consorziata.
Il Corso di Dottorato continua a far parte della Scuola fino al completamento dell'ultimo ciclo attivato.

Art. 4
(Organizzazione dell'attività formativa)

Le Scuole predispongono, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Manifesto dell'offerta formativa, articolata in crediti.
Il Manifesto riporta:

a) le aree tematiche di ricerca di ciascun Corso di Dottorato afferente alla Scuola e, in particolare, le singole linee di ricerca eventualmente attivate;
b) le attività didattiche specifiche di ciascun Corso e, in particolare, i corsi e i seminari che si intendono attivare;
c) le attività didattiche comuni ai Corsi di dottorato afferenti alla Scuola, con l'indicazione di corsi e cicli di seminari che la Scuola intende attivare;
d) le modalità di fruizione delle attività didattiche da parte dei dottorandi, anche se non appartenenti alla Scuola, e di accertamento dei risultati conseguiti.

I corsi tenuti da docenti dell'Ateneo nell'ambito delle attività didattiche della Scuola, comuni a più Corsi di Dottorato ovvero alla Scuola in quanto tale, rientrano nel carico didattico dei docenti.

Art. 5
(Consiglio della Scuola)

Il Consiglio della Scuola è composto:

a) dal Coordinatore dell'ultimo ciclo attivo di ciascun Corso di Dottorato afferente alla Scuola;

e, con voto consultivo:

b) dai Referenti dei Corsi di Dottorato di cui l'Ateneo è sede consorziata;

c) dai Referenti dei singoli indirizzi dei Corsi di dottorato afferenti alla Scuola, ove sia richiesto dal Collegio dei docenti del Corso, previa approvazione del Consiglio della Scuola.

Nel caso in cui alla Scuola afferisca un solo Corso di dottorato, il Consiglio è integrato con due componenti del Collegio dei Docenti del Dottorato, designati dal Collegio stesso; nel caso in cui alla Scuola afferiscano due Corsi di dottorato, il Consiglio è integrato con due componenti, uno per ciascun Corso di Dottorato, designati dal Collegio dei docenti del Dottorato tra i propri membri. I componenti aggiuntivi hanno diritto di voto.

Art. 6
(Compiti del Consiglio della Scuola)

Il Consiglio della Scuola:

a) definisce le linee programmatiche delle attività della Scuola;
b) promuove la collaborazione per attività didattiche e di ricerca con altre Università, Centri di ricerca nazionali ed internazionali, Istituzioni ed Enti pubblici e privati;
c) sottopone i risultati delle attività della Scuola ad autovalutazione definendone i criteri; annualmente presenta una relazione al Nucleo di Valutazione di Ateneo;
d) designa annualmente il Coordinatore della Scuola tra i Coordinatori dei Corsi di Dottorato aventi sede amministrativa nell'Ateneo;
e) propone agli Organi di governo dell'Ateneo la ripartizione delle risorse, destinate alla Scuola per ciascun ciclo, tra borse di studio e fondo di funzionamento, tenendo conto che le risorse destinate al funzionamento non possono eccedere quelle necessarie al finanziamento di una borsa di studio o, nel caso in cui alla Scuola siano assegnate risorse corrispondenti a 15 borse di studio, risorse pari a due borse di studio;
f) tenendo conto dei criteri indicati nel Regolamento di Disciplina del Dottorato di Ricerca, propone agli Organi di governo dell'Ateneo, nell'ambito delle risorse destinate alle borse per ciascun ciclo, l'attivazione dei Corsi di Dottorato tra quelli che intendono afferire alla Scuola e il numero di borse riservato ad essi nonché ai Dottorati di cui l'Ateneo è sede consorziata che alla Scuola fanno riferimento;
g) propone, per ciascun dottorato afferente alla Scuola, il numero di posti da riservare a candidati che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio richiesto per l'accesso ai Corsi di Dottorato;
h) programma l'impiego delle risorse destinate al funzionamento della Scuola e di altre eventuali risorse autonomamente acquisite. Tali risorse possono essere assegnate direttamente ai singoli Corsi di Dottorato;
i) definisce il Manifesto dell'offerta formativa della Scuola anche in collaborazione con altre Scuole di Dottorato dell'Ateneo;
j) definisce le modalità di accertamento delle attività formative svolte dai dottorandi.

Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore della Scuola.

Art. 7
(Compiti del Coordinatore)

Il Coordinatore rappresenta la Scuola e ne promuove e coordina le attività, convoca e presiede il Consiglio, predispone l'ordine del giorno, cura la verbalizzazione dei lavori e l'esecuzione delle delibere.
Il Coordinatore è responsabile della gestione dei fondi di funzionamento della Scuola da amministrare presso il Dipartimento di afferenza del Coordinatore.
Il Coordinatore può designare tra i componenti del Consiglio della Scuola un sostituto che ne esercita le funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il sostituto cessa dall'ufficio insieme con il Coordinatore.

Napoli, lì 30 marzo 2006

IL RETTORE
Guido TROMBETTI